

OGGETTO:CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di ____, tra i

Signori:

1., nato a il, in qualità di Commissario straordinario del Comune di Lona Lases, domiciliato per la carica presso il Municipio, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Lona Lases (P.IVA 00383060225) a ciò autorizzato con deliberazione del Commissario straordinario n.di data, esecutiva, di seguito denominato "Comune";
2., nata a il, la quale interviene in quest'atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Azienda Multiservizi Ambiente – AmAmbiente S.p.A., con sede in Pergine Valsugana, Viale Venezia, 2/E (iscrizione R.I. TN - C.F. e P. I.V.A. 01812230223), autorizzata al presente atto, come risulta dal Verbale del Consiglio di Amministrazione di data 23 marzo 2020, di seguito denominata "Società";

premesso:

- che il Comune gestisce in economia diretta il servizio di illuminazione pubblica nell'ambito del proprio territorio;
- il personale attualmente assegnato al cantiere comunale, nell'unica figura presente dell'operaio comunale e le attrezzature a disposizione

non rendono praticabile gli interventi in caso di guasto e/o riparazione dell’impianto di illuminazione pubblica;

- che con delibera n. 11 del Commissario straordinario di data 22/09/2022 il Comune ha inteso affidare alla Società, ricorrendo allo schema giuridico cosiddetto *in house providing*, la gestione del servizio pubblico di illuminazione pubblica nell’ambito del proprio territorio;
- che la Società dispone di un’organizzazione idonea a tale fine, essendo gestore degli analoghi servizi presso Comuni della Valsugana;
- che il Comune di Pergine Valsugana ha provveduto, anche per conto degli altri enti soci della Società, ad inoltrare la domanda di iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” *in house* ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, tenuto dall’ANAC (estremi domanda dd. 09/02/2016 prot. ANAC n. 0012794), con riferimento agli affidamenti nei confronti della Società;
- che il presente contratto è incardinato sui seguenti principi:
 - a) mantenimento della proprietà degli impianti in capo al Comune;
 - b) affidamento alla Società delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in regime di reperibilità h24, e sviluppo dell’impianto;

Tutto ciò premesso viene considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si concorda di stipulare quanto segue.

ART. 1 - (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - (Oggetto)

1. Il Comune affida alla Società la gestione del servizio di illuminazione pubblica (di seguito per brevità denominato anche “Servizio IP”) nell’ambito dell’intero territorio comunale.

2. Il servizio affidato comprende tutte le attività rivolte all’esecuzione delle manutenzioni ordinaria e straordinaria, dei potenziamenti e modificazioni degli impianti esistenti, nonché la progettazione e realizzazione di impianti nuovi, secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato tecnico allegato al presente a formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 (Obblighi della gestione)

1. La Società si impegna, nell’esecuzione delle attività oggetto del presente atto:

- ad assicurare al Comune la gestione del servizio secondo elevati standards di qualità e sicurezza;
- ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e ad eventuali successive modificazioni di queste, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, di tutela dell’ambiente;
- a promuovere gli interventi volti ad incrementare l’efficienza del servizio ed a porre in essere le azioni di assistenza, consulenza ed informazione a tal fine opportune.

2. L’erogazione del servizio dovrà avere carattere di continuità, salvo sospensioni temporanee a fronte di necessità di manutenzione, per ragioni di sicurezza o altre cause legittime, rendicontabili al Comune.

3. Le attività oggetto del servizio devono essere eseguite a regola d’arte nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia. I materiali utilizzati devono corrispondere alle migliori qualità in commercio.

4. Le prestazioni, i lavori e le opere oggetto del presente atto potranno essere eseguiti direttamente dalla Società ovvero anche a mezzo di propri appaltatori, secondo la propria organizzazione interna.

5. La Società è tenuta a richiedere tutte le autorizzazioni ed i permessi di natura temporanea necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, comprese le autorizzazioni relative all'installazione dei cantieri.

6. Qualora sia necessario occupare in via temporanea o permanente fondi di proprietà privata, è onere del Comune attivare tutte le procedure necessarie per l'acquisizione, a proprio favore, delle aree e/o delle servitù necessarie. La Società fornirà ogni collaborazione allo scopo necessaria.

7. La Società, in occasione di interventi ed opere, relativi alle attività affidate, interessanti il suolo e sottosuolo pubblico ovvero immobili ed impianti di proprietà del Comune, è tenuta ad osservare i regolamenti comunali vigenti ed a ripristinare il precedente stato dei luoghi a proprie cura e spese.

Art. 4 (Proprietà e responsabilità degli impianti)

1. Gli impianti afferenti al Servizio IP sono di proprietà del Comune, al quale compete ogni onere di ordine economico ed amministrativo per la loro realizzazione e manutenzione, nonché ogni responsabilità conseguente.

2. La Società, per quanto di competenza, si impegna a collaborare attivamente con il Comune per l'ottenimento di contributi pubblici e/o finanziamenti per la realizzazione delle opere di rinnovo, estensione e potenziamento degli impianti.

Art. 5 (Verbale di consegna)

1. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto le Parti provvederanno alla ricognizione del numero dei punti luce e degli impianti di alimentazione oggetto del Servizio IP, redigendone apposito verbale, che darà altresì atto dello stato di conservazione degli stessi.
2. Tale documentata situazione sarà oggetto di annuale verifica ed aggiornamento, tenuto conto degli interventi *medio tempore* realizzati.
3. In occasione della redazione del verbale sopra citato il Comune consegnerà alla Società tutta la documentazione tecnica, compresi schemi elettrici e cartografia, inerente agli impianti oggetto del Servizio IP. Qualora detta documentazione sia mancante o incompleta o inesatta, il Comune provvederà alla sua acquisizione, integrazione o aggiornamento.

Art. 6 (Corrispettivo)

1. Il Comune riconoscerà alla Società i corrispettivi per le manutenzioni previste nel Capitolato tecnico allegato.
2. I predetti corrispettivi sono soggetti ad aggiornamento annuale, secondo quanto previsto nell'allegato Capitolato tecnico.
3. La fatturazione ed il pagamento dei corrispettivi sono regolati dal Capitolato tecnico allegato.
4. In conformità a quanto previsto con Determinazione n. 10 del 22.12.2010 e successivamente confermato con Determinazione n. 4 del 7.7.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, i pagamenti di cui al presente articolo devono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto il rapporto sottostante fra Comune e Società è inquadrabile nella categoria dell'affidamento in house. Resta ferma l'osservanza della

normativa sulla tracciabilità per la Società nei rapporti con i propri appaltatori.

Art. 8 (Impegni ed obblighi di collaborazione)

1. Il Comune assiste la Società al fine di facilitare il corretto sviluppo del servizio affidato e, in particolare, si impegna ad informare, documentare e sentire preventivamente la Società in materia di piani urbanistici, relativamente agli aspetti di interdipendenza fra sviluppo urbanistico e gestione del servizio, in tempo utile affinché quest'ultima, su indicazione del Comune, possa progettare e realizzare al meglio gli impianti necessari ad assicurare il servizio di I.P.
2. Il Comune si impegna ad inserire nei piani urbanistici adeguate previsioni per mettere a disposizione della Società le aree di proprietà comunale, o di terzi, occorrenti per l'installazione e l'esercizio degli impianti necessari per la gestione del servizio.
3. Il Comune assume l'impegno di costituire diritti d'uso, servitù, superficie, comodato, locazione ed altri analoghi atti, negozi o provvedimenti che prevedano vincoli nei confronti di terzi, necessari all'espletamento del servizio.
4. In occasione di nuove urbanizzazioni con ampliamento dell'impianto I.P. a carico di terzi, il Comune si impegna a prevedere, anche mediante l'inserimento di specifica clausola nelle relative convenzioni, l'obbligo che gli impianti così realizzati siano conformi agli standard tecnici adottati dalla Società ed il relativo progetto sia sottoposto all'approvazione di quest'ultima. Tali impianti verranno comunque sottoposti, prima della loro messa in esercizio, ad una verifica di rispondenza alle normative tecniche vigenti da parte di tecnici incaricati dalla Società.

Art. 9 (Adeguamento iniziale degli impianti)

1. In sede di prima applicazione del presente contratto, la Società provvede, sulla scorta dello stato di manutenzione risultante dal verbale di consegna di cui al precedente art. 5, a redigere un piano degli interventi necessari per l'eventuale messa in sicurezza degli impianti consegnati e per l'adeguamento completo degli stessi alle normative tecniche vigenti.
2. Il Comune si impegna ad approvare e finanziare tale piano prioritariamente.

Art. 10 (Osservanza delle disposizioni di legge e responsabilità del servizio)

1. Nell'esercizio della gestione dei servizi affidati, la Società dovrà osservare e far osservare, per quanto di competenza, le leggi vigenti con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza.
2. La Società risponde direttamente nei confronti dei terzi per i danni subiti da questi ultimi o dal Comune, qualora assuma la qualifica di terzo, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuita civilmente e penalmente alla stessa in relazione all'esercizio delle attività oggetto di affidamento.
3. E' comunque esclusa ogni responsabilità della Società qualora i sopraccitati danni conseguano alla mancata approvazione ed affidamento, da parte del Comune, dei lavori proposti dalla Società ai sensi dell'allegato Capitolato tecnico, ovvero, ancorché i predetti lavori siano stati approvati ed affidati alla Società, non siano trascorsi i termini per l'ultimazione degli stessi stabiliti negli atti di affido.
4. Fino alla completa realizzazione degli interventi previsti dal piano di cui al precedente art. 9, è parimenti esclusa ogni responsabilità della Società

per eventuali danni cagionati dalle parti di impianto interessate dal piano medesimo.

5. La responsabilità della Società è inoltre esclusa per eventi dannosi conseguenti ad instabilità dei pali degli impianti di I.P. derivante dall'installazione da parte di terzi di cartelli pubblicitari e similari la cui collocazione non sia stata preventivamente autorizzata dalla Società.

6. In caso di installazione abusiva, la Società è autorizzata dal Comune a rimuovere tali mezzi pubblicitari. Gli interessati potranno ritirare i beni rimossi presso la Società, previo pagamento delle spese da questa sostenute per l'attività di rimozione. Decorsi tre mesi dalla rimozione senza che nessuno degli aventi diritto ne abbia richiesto la consegna, la Società procederà alla distruzione dei beni rimossi.

Art. 11 (Ripristino dello stato dei luoghi)

1. La Società, quando esegue interventi ed opere nel sottosuolo e sul suolo pubblici ovvero su immobili ed impianti del Comune, è tenuta a ripristinare il normale stato dei luoghi.

2. I lavori di cui sopra non sono soggetti alla tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche disposta dagli artt. 45 e seguenti del Decreto Legislativo 507/93 né al corrispondente canone, in quanto afferenti a beni di proprietà comunale.

3. Il Comune comunicherà ed assumerà con congruo anticipo opportune informazioni e prescrizioni presso la Società prima di iniziare, ovvero autorizzare terzi, ad eseguire lavori di ogni natura che possano interessare o coinvolgere in qualsiasi modo gli impianti di I. P. esistenti o previsti.

Art. 12 (Controllo di qualità)

1. Al Comune è riservata la facoltà di controllare che lo svolgimento del Servizio IP sia realizzato da parte della Società in conformità a quanto previsto dal presente contratto.
2. I controlli potranno essere attivati per iniziativa del Comune in giorni ed ore che saranno scelti da quest'ultimo e che dovranno essere comunicati alla Società con un preavviso di almeno 24 ore.
3. I controlli effettuati saranno ritenuti validi solo in presenza dei rappresentanti di entrambe le Parti.
4. Le spese per i controlli sono poste integralmente a carico del Comune.

Art. 13 (Durata del contratto e condizioni alla scadenza)

1. Il presente contratto è efficace dalla data della sua sottoscrizione ed avrà automatica scadenza al 31/12/2024, salvo proroga da concordare fra le Parti.
2. E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

Art. 14 (Revoca)

1. La revoca dell'affidamento potrà essere disposta solo per ragioni di pubblico interesse o per disposizione di legge e non darà luogo ad indennizzo alcuno a favore della Società.

Art. 15 (Decadenza per inadempimento)

1. La decadenza dall'affidamento potrà essere esercitata dal Comune in relazione diretta e subordinata a gravi e qualificati inadempimenti imputabili alla Società nella gestione degli stessi.
2. Potranno costituire motivi di decadenza i seguenti casi:
 - a) fallimento della Società;
 - b) dismissione, cessione o conferimento a terzi del ramo d'azienda di cui al presente contratto in assenza di espressa autorizzazione del Comune,

salvo che dette operazioni si rendano necessarie per disposizione di legge o amministrativa ovvero conseguano ad iniziative di riorganizzazione del servizio espressamente autorizzate o conseguenti alle decisioni assunte dall'Assemblea della Società ovvero a quelle convenute nell'ambito delle forme di consultazione previste nella "convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti della società ad influenza dominante pubblica locale AmAmbiente S.p.A." e successivi aggiornamenti;

c) gravi e reiterati inadempimenti del presente contratto e delle norme di legge che regolano il servizio affidato, tale da pregiudicare in modo diffuso la prestazione dello stesso.

3. Con esclusione del caso di cui alla precedente lettera "a)", prima di adottare e comunicare il provvedimento di decadenza, il Comune notificherà alla Società una diffida di contestazione dell'inadempimento con la quale dovrà essere assegnato un termine congruo entro cui la Società dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della gestione del servizio in conformità al presente contratto.

Art. 16 (Modificazioni consensuali del contratto)

1. Ogni eventuale modifica consensuale del presente contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

Art. 17 (Spese contrattuali)

1. Ogni spesa relativa alla registrazione del presente contratto è posta a carico della Società.

Art. 18 (Registrazioni)

2. Le parti dichiarano che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti ad I.V.A., e pertanto l'eventuale registrazione in caso d'uso sarà soggetta ad imposta in misura fissa.

ART. 19 - (Norme particolari in materia di sicurezza)

1. Con la sottoscrizione del presente atto la Società dichiara di essere perfettamente edotta sulla normativa in materia di "Sicurezza ed Igiene del Lavoro", e di impegnarsi ad adottare tutti i provvedimenti ivi previsti, sia quelli in vigore all'atto della stipulazione del presente atto, sia quelli che potranno essere emanati nel corso dell'esecuzione dei servizi (D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 e s.m.i., ecc.).

2. La Società deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

3. Ai fini dell'art. 26, comma, 3 del D.Lgs n. 81/2008, si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, qualora, nell'ambito dell'esecuzione dei singoli interventi affidati, si ravvisassero rischi dovuti a interferenze con l'attività esercitata dal Comune - attraverso i propri dipendenti, tali da mettere a rischio l'incolumità del personale coinvolto.

Il Comune comunque si impegna a dare comunicazione alla Società se, contrariamente alle previsioni, gli interventi in argomento dovranno essere svolti in regime di contemporaneità con operazioni svolte dai lavoratori del Comune e/o terzi, fornendo tutte le notizie necessarie ad individuare i rischi, nonché i mezzi di prevenzione e protezione da adottarsi e

concordando le modalità di esecuzione al fine di limitare il più possibile l’interferenza reciproca ed eliminare i rischi conseguenti.

Nei suddetti casi il costo per la sicurezza inherente ai rischi da interferenza dovrà essere quindi esplicitato e compensato secondo quanto previsto nell’allegato Capitolato tecnico.

4. In allegato al presente atto, sono riportate le informative dei rischi specifici inherenti alla gestione dei siti ed impianti presso i quali la Società è tenuta ad intervenire, predisposte dal Comune, nei casi in cui fosse necessario.

5. Ai fini dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008, in relazione alla specificità degli interventi oggetto del presente disciplinare, che non rende possibile la predeterminazione a priori dei costi della sicurezza, non essendo definiti in via preventiva i lavori effettivamente da eseguirsi, si prevede che i costi della sicurezza debbano costituire oggetto di apposita autonoma valutazione ed esposizione nell’ambito dei singoli preventivi che la Società sottoporrà al Comune secondo quanto previsto nell’allegato Capitolato tecnico.

6. Rimane a carico della Società ogni adempimento di legge gravante sul Committente nei confronti dei propri appaltatori, ogni qualvolta la stessa vi ricorra.

ART. 20 (Capacità a contrarre)

La Signora Manuela Seraglio Forti dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 3 del D.L. 17.09.1993, n. 369, convertito nella L. 15.11.1993, n. 461.

ART. 21 - (Controversie)

1. La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la Società nell'interpretazione del contratto di cui alle presenti clausole è devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Foro competente è quello di Trento.

ART. 22 – (Disposizioni anticorruzione)

1. La Società con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Lona Lases che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo concessionario, per il triennio successivo alla cessazione.

2. Il Comune di Lona Lases fa presente di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e ss.mm. tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione “Amministrazione trasparente”.

3. La Società, con riferimento alle prestazioni del presente contratto si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del summenzionato codice di comportamento ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice stesso.

4. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto, assegnando

un termine non superiore a 10 giorni per la prestazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 23 – (Trattamento dei dati personali)

1. Con la sottoscrizione del presente atto la Società autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679.
2. I dati forniti saranno raccolti e trattati ai fini dell'esecuzione del presente contratto.
3. Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le sottoscrizioni del presente atto di cui viene formato un unico documento digitale ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., vengono poste in forma digitale ai sensi degli art. 21, 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per il COMUNE DI LONA LASES

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO –

Per AMAMBIENTE S.p.A.

LA PRESIDENTE -